

DIREZIONE PROVINCIALE DI: IMPERIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: SAN REMO

Registrazione di Atto Privato

Il 22/12/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TLN, serie 3, numero 519

data di stipula: 27/11/2025

ident.vo telematico: TLN25L000519000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BNZVCN56P02I138C

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90039540043				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

LANE ADEBO
Funzionario Tributi



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Solidarietà Lions Distretto 1081a3 ONLUS"
C.F. 90039540043



ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituito, nel rispetto delle norme del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore che assume la forma giuridica di Associazione denominata "Solidarietà Lions Distretto 1081a3 ONLUS".

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nel rapporto con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è retta dal presente statuto, dalle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in **Pinerolo (TO)**. La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune può avvenire con deliberazione del Consiglio di Gestione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sedi operative.

ARTICOLO 3

Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

Natura Scopo

L'Associazione è indipendente da qualsiasi orientamento politico e da qualunque movimento religioso, ha carattere volontario e opera secondo principi di partecipazione democratica.

L'Associazione coordina la propria attività con quella della International Association of Lions Clubs, conformandosi al suo Statuto, Norme e Regolamenti, nei limiti della compatibilità con le norme di legge vigenti.

Essa non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività d'interesse generale ai sensi dell'art 5 del D.Lg 117/2017, lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, 11. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo promozione delle pari

Handwritten signatures and initials on the right margin.

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusa le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, 53. gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere, in armonia con gli scopi umanitari dell'Associazione Internazionale "Lions Club International Association", iniziative ed eventi volti alla realizzazione di progetti negli ambiti di cui sopra, anche per il tramite, ovvero in coordinamento o compartecipazione ovvero ancora con la collaborazione fattiva e materiale, di Lions Club e Leo Club appartenenti al Distretto Lions 108 la3, nonché della Lions Club International Foundation (LCIF) e le altre Organizzazioni Distrettuali anche per la realizzazione di progetti a livello nazionale e internazionale.

Per il conseguimento del proprio scopo l'associazione può inoltre usufruire dell'apporto propositivo e organizzativo del Distretto Lions 108 la3, nonché di singoli Lions Club e Leo Club appartenenti al distretto medesimo.

Per il conseguimento del proprio scopo, l'associazione si prefigge inoltre di sviluppare i rapporti e gli scambi con altre Istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e private, aventi finalità affini alle proprie, potendo all'uopo stipulare convenzioni, sensibilizzare l'opinione pubblica e società civile attraverso lo svolgimento di convegni e altre manifestazioni nel campo sociale, culturale in ambito nazionale ed estero, istituire borse di studio, dare contributi a persone ed istituzioni che si dedichino direttamente alla realizzazione dello scopo principale, fare consulenza ai Lions Club e Leo Club del Distretto 108 la3 anche ai fini del conseguimento della qualifica di ETS, condividere con LCIF progetti comuni a favore dei Lions Club e Leo Club del Distretto 108 la3, rendersi strumento degli investimenti dei Club in "services", promuovere e organizzare seminari e corsi di formazione, quali ad esempio e solo a titolo esemplificativo i corsi di formazione nel campo della riabilitazione cardiopolmonare in ambito adulto e pediatrico e dell'utilizzo del defibrillatore automatico esterno.

Il sopra esteso elenco riferito alle attività non è esaustivo in quanto potranno essere svolte altre attività, anche connesse, purché nel rispetto delle finalità istituzionali.

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo ovvero attraverso mezzi di finanziamento pubblici, privati e dell'Unione Europea. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazioni al pubblico, mediante la promozione di iniziative ed eventi, anche volti alla raccolta di fondi e/o di beni, o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

L'Associazione può utilizzare le prestazioni di volontari per lo svolgimento della propria attività.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. L'Associazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito registro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli art. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle somme di denaro, titoli, rendite, diritti, beni immobili e mobili a qualunque titolo pervenuti all'Associazione.

Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative stabilite dal Consiglio di Gestione;
- eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- occasionalmente raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività;
- contributi (pubblici e privati), erogazioni (pubbliche e private), donazioni, lasciti di terzi e sponsorizzazioni comunque effettuate;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- avanzi netti di gestione;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I versamenti a qualsiasi titolo effettuati dagli associati all'Associazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di

scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione di un associato dall'Associazione potrà pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione o fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'Art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

ARTICOLO 6

Associati

Possono aderire all'Associazione:

- le associazioni senza scopo di lucro denominate "Lions Club" e "Leo Club" facenti parte Distretto 108 la3;
- le altre associazioni Lions operanti nel Distretto 108 la3 ed anche Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che perseguano scopi analoghi a quelli statuari;
- le persone fisiche nei casi espressamente previsti dal presente statuto.

Le modalità di associazione e di partecipazione sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli Associati saranno distinti nelle seguenti categorie:

Associati Ordinari: i Lions Club che aderiscono all'Associazione, compresi i fondatori;

Associati Aggregati: i Leo Club, le persone fisiche e gli enti collettivi che aderiscono all'Associazione dopo la sua costituzione.

Gli Associati Ordinari e Aggregati sono tenuti a pagare la quota di adesione all'Associazione ed ogni altra quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio di Gestione; essi hanno diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione.

Alle persone fisiche e agli enti collettivi, anche privi di personalità giuridica, di nazionalità italiana o straniera, che con il loro apporto in attività o mezzi abbiano contribuito in modo significativo al raggiungimento degli scopi dell'Associazione può essere assegnata con deliberazione unanime del Consiglio di Gestione la qualifica di Associato Benemerito, che ha natura onorifica.

Gli Associati Benemeriti non sono tenuti a pagare la quota di adesione all'Associazione, né ogni altra quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio di Gestione; essi partecipano alle Assemblee dell'Associazione ma non hanno diritto di voto, né sono computati nel quorum costitutivi e deliberativi. L'Assemblea può chiedere agli Associati Benemeriti, su uno o più argomenti all'ordine del giorno, l'espressione di un parere con valenza consultiva.

L'ammissione degli Associati Ordinari e Aggregati è deliberata dal Consiglio di Gestione, a seguito di presentazione di domanda di ammissione sottoscritta dalla persona fisica richiedente o dal legale rappresentante dell'ente collettivo richiedente.

Il domicilio degli Associati, relativamente a tutti i rapporti con l'Associazione, è a tutti gli effetti quello risultante dal Libro degli Associati, il quale dovrà recare le generalità dell'Associato, il suo domicilio e almeno un indirizzo, fisico e/o di posta elettronica, al quale siano recapitate le comunicazioni fatte in osservanza del presente statuto; è onere dell'Associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio e dei propri indirizzi di recapito.

La qualifica di Associato si perde:

- a) per i soli Associati Ordinari, a seguito della estinzione del Lions Club o quando il Lions Club sia radiato o messo in status quo come previsto dallo Statuto di Lions Club International;
- b) per gli Associati Aggregati e Benemeriti, per decesso della persona fisica o estinzione dell'ente collettivo; tali eventi non conferiscono ai successori, per qualsiasi titolo, dell'Associato alcun diritto relativo al pregresso rapporto associativo;
- c) per tutte le categorie di Associati, per dimissioni da comunicare per iscritto al Consiglio di Gestione, con effetto dalla data di ricezione della comunicazione o della data di decorrenza delle dimissioni indicata dall'Associato, se posteriore.

Handwritten signature and initials.

La qualifica di Associato si perde inoltre, per qualsiasi categoria, per esclusione a seguito di delibera del Consiglio di Gestione, nei casi previsti dal presente Statuto, con effetto dalla data di notifica del provvedimento all'Associato.

Costituiscono cause di esclusione dalla qualifica di Associato:

accertati motivi di incompatibilità e/o indegnità;

l'inosservanza grave e ripetuta delle norme e degli obblighi previsti dal presente Statuto;

il comportamento contrastante con la natura e gli scopi dell'Associazione;

l'uso della struttura associativa per finalità personali;

la morosità nel pagamento delle quote o dei contributi stabiliti dal Consiglio di Gestione; in questo caso la delibera di esclusione sarà efficace solo a condizione che questa sia ratificata dall'Assemblea nella prima adunanza utile.

ARTICOLO 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli Associati;

il Consiglio di Gestione;

il Presidente;

il Segretario Generale;

il Tesoriere;

l'Organo di Controllo;

il Revisore Legale.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso spese sostenute in ragione dell'incarico purché documentate, qualora ciò sia stato stabilito dall'Assemblea degli Associati all'atto della nomina.

ARTICOLO 8

L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è costituita dagli Associati Ordinari, Aggregati e Benemeriti ed ha il compito di:

a) approvare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e gli obiettivi di periodo da perseguire;

b) eleggere il Consiglio di Gestione;

c) eleggere l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla legge e, per quanto riguarda l'Organo di Revisione, se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017;

d) approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo;

e) deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente statuto;

f) autorizzare l'assunzione di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere;

g) deliberare su ogni altro argomento di interesse generale la cui discussione sia richiesta al Consiglio di Gestione da almeno un quinto degli Associati aventi diritto di voto;

h) deliberare sulle azioni giudiziarie contro i componenti degli organi associativi per i fatti da essi posti in essere;

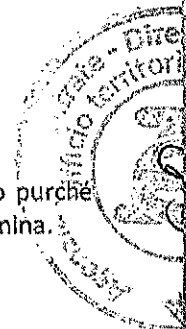
i) deliberare su trasformazione, scissione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

j) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

L'Assemblea degli Associati è convocata, presso la sede dell'Associazione sociale o altrove, purché in Italia, almeno una volta all'anno entro la fine del quarto mese successivo la chiusura dell'esercizio, nonché ogniqualvolta il Consiglio di Gestione ne ritenga opportuna la convocazione.

Quando la convocazione dell'Assemblea è richiesta al Consiglio di Gestione da almeno un quinto degli Associati aventi diritto di voto, l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario, o in caso di assenza o impedimento anche di questi, da uno qualsiasi dei consiglieri) almeno otto giorni prima della data della riunione mediante lettera raccomandata,



posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, e-mail, telegramma, ecc.), inviati al recapito indicato da ciascun Associato nel Libro degli Associati.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea nomina il Presidente tra i partecipanti alla riunione.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario, o in mancanza da altro soggetto a tale scopo designato tra i partecipanti, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio incaricato da chi presiede l'Assemblea, ed è sottoscritto dal verbalizzante e dal Presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sono ammessi alla votazione gli Associati aventi diritto di voto, che non si trovino in condizione di morosità con il pagamento delle quote e dei contributi associativi.

Per le deliberazioni sugli argomenti di cui alle lettere da a) a f), l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, in presenza (direttamente o per delega) della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto di voto presenti (direttamente o per delega) e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Per le deliberazioni sugli argomenti di cui alle lettere da g) ad i), l'Assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, in presenza (direttamente o per delega) dei due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi.

All'Assemblea gli Associati possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro Associato avente diritto di voto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre. La delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro Associato - avente diritto al voto - che non sia membro del Consiglio di Gestione, né dell'Organo di Controllo o di Revisione, né dipendente dell'Associazione.

Il verbale dell'Assemblea, completo degli allegati, deve essere tempestivamente trascritto nel Libro dei Verbali delle Assemblee, tenuto a cura del Consiglio di Gestione.

ARTICOLO 9

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri variabile tra un minimo di cinque ed un massimo di nove, scelti anche tra non Associati, nominati con le modalità di cui al presente articolo.

In caso di cessazione di un componente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione dovrà convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Consiglio di Gestione.

Se per qualunque causa viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Gestione decade e i consiglieri rimasti devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Gestione secondo le presenti disposizioni.

Il Consiglio di Gestione dura in carica per un triennio, e precisamente fino all'approvazione del relativo bilancio.

Il Consiglio di Gestione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria dell'Associazione. Esso in particolare dovrà:

- = promuovere l'attività e lo sviluppo dell'Associazione;
- = realizzare gli scopi dell'Associazione deliberando sulla ammissibilità dei progetti e delle attività sottoposte dagli Associati all'Associazione;
- = assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dell'Associazione, quali a titolo esemplificativo e

SD
V. B.

non esaustivo:

aprire e chiudere i conti correnti bancari; stipulare contratti di assicurazione;
stipulare contratti di leasing operativo e noleggio; effettuare operazioni con banche ed istituti di credito in genere, fermo restando che per l'apertura di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere occorrerà la preventiva autorizzazione dell'Assemblea; provvedere alla assunzione od al licenziamento del personale dipendente determinandone l'inquadramento ed i compensi economici, nonché la definizione di tutti i rapporti di collaborazione e/o consulenza;
= deliberare sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio indisponibile, ivi compresi gli eventuali acquisti di beni mobili ed immobili;
= predisporre eventuali norme regolamentari per il buon funzionamento dell'Associazione;
= predisporre i piani di lavoro ed i programmi di intervento ivi comprese le modifiche allo Statuto;
= deliberare la costituzione di Comitati Tecnici su varie materie con funzioni consultive, propositive, di studio e/o di ricerca;
= deliberare sull'ammissione o meno degli Associati e sulla perdita della qualifica di Associato; in tale ultimo caso e nel caso di diniego dell'ammissione la delibera dovrà essere adeguatamente motivata;
= nominare gli Associati Benemeriti;
= predisporre il bilancio d'esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, corredandoli di idonea relazione sull'attività svolta e sui programmi futuri dell'Associazione;
= fissare l'ammontare delle quote di ammissione, delle eventuali quote annue e in generale di qualsiasi contribuzione richiesta agli Associati per il funzionamento e l'equilibrio gestionale dell'Associazione.

Il Consiglio di Gestione può delegare specifici poteri inerenti la gestione dell'Associazione e conferire particolari incarichi a singoli componenti dello stesso, nonché nominare uno o più procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Gestione si riunisce presso la sede associativa o anche altrove, purché in Italia, di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno due membri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è fatta dal Presidente o di chi ne fa le veci con avviso in forma scritta, contenente data, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti in trattazione, da inviarsi ai membri del Consiglio di Gestione e dell'Organo di Controllo mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, e-mail, telegramma, ecc.) almeno cinque giorni prima della data della riunione, termine riducibile a 48 ore in caso di urgenza.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio di Gestione si considera altresì regolarmente costituito, anche in mancanza delle formalità suddette, qualora siano presenti tutti i suoi componenti e gli stessi si dichiarino edotti sulle materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente nomina fra i partecipanti un segretario verbalizzante, salvo nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio incaricato da chi presiede il Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, debitamente e tempestivamente trascritto, completo degli eventuali allegati, nel Libro dei Verbali del Consiglio di Gestione.

Le riunioni del Consiglio di Gestione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

ARTICOLO 10

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Gestione scegliendolo tra i suoi componenti.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente, per il caso

di assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete di sovrintendere allo svolgimento ed alla promozione dell'attività e dello sviluppo dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Gestione.

A questo scopo:

convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio di Gestione;

dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio di Gestione;

sovrintende alla gestione dell'Associazione, sorvegliandone il buon andamento amministrativo;

sovrintende alla gestione dei fondi dell'Associazione ed ai rapporti finanziari con le banche e con i terzi, depositando la propria firma in qualità di rappresentante legale dell'Associazione;

propone la costituzione e lo scioglimento dei Comitati Tecnici.

ARTICOLO 11

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio di Gestione, anche al di fuori dei suoi componenti e degli Associati, purché la designazione avvenga tra gli iscritti a un Lions Club del Distretto Lions 108 la3.

Il Segretario Generale ha il compito di curare la gestione amministrativa della Associazione a supporto del Consiglio di Gestione, di coordinare l'attività degli eventuali Comitati Tecnici, di conservare i libri ed in generale gli atti dell'Associazione, del Consiglio di Gestione e dei Comitati Tecnici.

Se nominato tra i componenti del Consiglio di Gestione, al Segretario Generale possono essere delegati specifici poteri di gestione ai quali consegue, nei limiti della delega ricevuta, il potere di firmare gli atti da questi derivanti. In questo caso, il Segretario Generale riferisce al Consiglio di Gestione, alla prima riunione utile, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate per conto dell'Associazione in forza delle deleghe ricevute.

ARTICOLO 12

Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di Gestione, anche al di fuori dei suoi componenti e degli Associati purché la designazione avvenga tra gli iscritti a un Lions Club del Distretto Lions 108 la3.

Il Tesoriere ha il compito di curare la gestione finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Gestione e degli organi da questo delegati, gestendo operativamente i fondi dell'Associazione e i rapporti finanziari con le banche e con i terzi, anche depositando la propria firma in qualità di delegato del Presidente per l'effettuazione delle operazioni di sportello.

Il Tesoriere ha inoltre il compito di tenere la contabilità dell'Associazione ovvero di sovrintendere alla tenuta della contabilità stessa, se affidata a terzi, e di conservare i registri contabili e i bilanci dell'Associazione.

Se nominato tra i componenti del Consiglio di Gestione, al Tesoriere possono essere delegati specifici poteri di gestione ai quali consegue, nei limiti della delega ricevuta, il potere di firmare gli atti da questi derivanti. In questo caso, il Tesoriere riferisce al Consiglio di Gestione, alla prima riunione utile, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate per conto dell'Associazione in forza delle deleghe ricevute.

ARTICOLO 13

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, ovvero facoltativamente, su deliberazione dell'Assemblea.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Gestione, di Segretario e di Tesoriere.

L'Organo di Controllo dell'Associazione può essere sia monocratico che collegiale; in quest'ultimo



caso l'Assemblea nomina anche il suo Presidente.

In caso di Organo di Controllo monocratico, esso è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro; in caso di Organo di Controllo collegiale, esso è costituito da tre membri effettivi e di due supplenti, che subentrano in ordine di anzianità in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

È compito dell'Organo di Controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

b) esercitare il controllo sul bilancio d'esercizio e sul bilancio sociale dell'Associazione, attestando che essi vengono redatti in conformità alle norme di legge e regolamentari che li disciplinano, nonché alle linee guida emanate dai ministeri competenti;

c) monitorare l'osservanza delle finalità dell'Associazione e sorvegliare sulla coerenza dell'attività svolta nel corso dell'esercizio dall'Associazione rispetto agli scopi statuari.

Per le convocazioni delle riunioni dell'Organo di Controllo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio di Gestione.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Organo di Controllo può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. L'Organo di Controllo può richiedere al Consiglio di Gestione notizie sull'andamento delle attività e della gestione associativa.

Degli accertamenti effettuati deve farsi constare cronologicamente in apposito libro tenuto a cura del Presidente dell'Organo di Controllo ed una relazione sulle attività svolte nell'esercizio dev'essere presentata all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.

L'Organo di Controllo esercita inoltre le funzioni di revisione legale dei conti quando, per due esercizi consecutivi, risultino si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017. Resta salva la facoltà dell'Assemblea di attribuire all'Organo di Controllo le funzioni di revisione legale anche in assenza di obbligo.

Alternativamente, l'Assemblea può affidare le funzioni di revisione legale dei conti ad un Revisore Legale o ad una società di revisione. Nel presente statuto i riferimenti al Revisore Legale si intendono fatti, ove compatibili, anche alla società di revisione.

Il Revisore Legale è individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e dura in carica tre esercizi, e precisamente fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, ed è liberamente rieleggibile, fatte salve le limitazioni di legge.

L'incarico di Revisore Legale è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Gestione, di Segretario e di Tesoriere.

Le attività di revisione legale dei conti esercitate dal soggetto incaricato devono risultare da apposite ed adeguate carte di lavoro la cui redazione e conservazione sono a cura del soggetto incaricato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti predispone una relazione sulla corretta redazione e veridicità del bilancio, che dev'essere presentata all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio medesimo.

ARTICOLO 14

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.

I documenti di bilancio sono redatti in conformità agli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di Gestione deve approvare il progetto di bilancio dell'esercizio appena trascorso e il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio in corso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati.

Il bilancio d'esercizio deve essere accompagnato dalla Relazione di missione del Consiglio di Gestione e dalla Relazione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, se nominati.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Clausola compromissoria

L'Arbitro unico deciderà secondo diritto, senza formalità di rito, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. Le sue decisioni non saranno impugnabili. Le spese di arbitrato saranno compensate tra le parti se non diversamente ed espressamente disposto dall'arbitro nella sua decisione. Le parti si impegnano a rispettare e a dare esecuzione alla decisione dell'Arbitro unico in quanto espressione della loro stessa volontà negoziale.

Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Libro I del Codice Civile riguardanti le Associazioni non riconosciute (artt. 36-38) e più in generale quelle in tema di associazioni riconosciute ed in ulteriore subordine a quelle in materia di società semplice, entrambe in quanto compatibili, nonché alle leggi tributarie concernenti gli enti del Terzo Settore.

LA SEGRETARIA

Erp Amis

[illegible]